

COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE ORDINARIE E TRIBUTARIE

*Testo approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 96 del 19.10.1999 e modificato con deliberazioni n. 169 del 29.12.2002 e n. 27 del 30.03.2007.

REGOLAMENTO
PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE ORDINARIE

Art. 1
Oggetto

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali non aventi natura tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.12.1995 n. 77 e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I ENTRATE COMUNALI

Art. 2 Individuazione

Le entrate comunali sono costituite da:

- rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- proventi dei servizi pubblici (istituzionali, a domanda individuale, produttivi);
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali comunali;
- canoni di uso;
- canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ;¹
- tariffa di depurazione; ²
- tariffa di fognatura;²
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

Art. 3 Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

1. In vigore dall' 1.1.2000 ai sensi del d.lgs. n.22 del 5.2.97 salvo eventuale proroghe.
2. In vigore dall'1.1.1999 ai sensi della Legge Finanziaria n.448 del 23.12.1998 (Collegato Finanziaria '99) e comunque fino all'entrata in vigore del servizio idrico integrato di cui alla legge 5.1.1994, n.36.

Art. 4
Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge. Qualora il Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, la competenza della loro determinazione annuale appartiene alla Giunta.

2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente comma 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione, ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, così come stabilito dal regolamento di settore ai sensi del precedente art. 3, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo (art. 33 del Regolamento generale di contabilità).

3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al funzionario responsabile del servizio al quale, secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, i funzionari responsabili di cui al comma 1° vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 7
Modalità di pagamento

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento diretto nelle casse comunali;
- c) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria anche tramite apposite convenzioni con l'Ente Poste;
- d) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. d) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Art. 8
Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata, se gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei

versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti, dandone rendicontazione periodica all'Organo Esecutivo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. Il Funzionario Responsabile dei servizi, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 9 **Omissione e ritardo dei pagamenti**

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata dal funzionario responsabile del servizio con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o altri funzionari delegati dal Sindaco alla notifica, o con convenzioni a terzi, oppure, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Se il contribuente è presente di persona presso il locali dell'Ufficio, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'Ufficio, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

4. Le spese di notifica sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

5. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova comunque disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

Art. 10 Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti pagamenti e/o rateazioni o dilazioni.
- durata massima: quarantotto mesi ;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente ad un terzo delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle

spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 25.833,84 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

TITOLO III PROCEDURE DI RISCOSSIONE

Art. 11 Forme di riscossione

1. La riscossione delle entrate non aventi natura tributaria può avvenire attraverso la gestione diretta da parte del Comune o mediante affidamento a terzi sulla base dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

2. Qualora il servizio di riscossione sia affidato a terzi, le relative attività sono affidate ai soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 52 del d.lgs. n.446/97.

La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria, avviene:

- quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 446/97: con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639;
- quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione: con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 9. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 13
Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla emissione degli avvisi di liquidazione per morosità , alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore e ai rimborsi qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 12,00 complessive.

2. Il funzionario responsabile, di cui al precedente art. 3, ne fa atterraggio specifica agli atti.

3. La norma di cui al comma 1° non si applica in sede di versamenti in autotassazione per i quali resta fermo l'obbligo del versamento anche per importi inferiori a €. 12,00 , fatti salvi i limiti previsti dalle singole leggi d'imposta .

4. La disposizione di cui al comma 1° non si applica qualora il credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo credito.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diviene esecutivo dopo il controllo di legittimità del Co.re.co. ed è ripubblicato nell'albo pretorio per 15 giorni successivi, al termine dei quali entra in vigore.

2. Copia del regolamento è nel frattempo consegnata a cura della segreteria comunale a tutti i responsabili dei servizi, al collegio dei revisori ed al tesoriere comunale.

REGOLAMENTO PER
L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 1
Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.2.1995 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento generale comunale di contabilità.

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2 Individuazione

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani; 3
- canoni raccolta e depurazione acque; 4
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- addizionale Irap ed altre imposte istituite dall'Ente.

Art. 3 Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

3. Fino al 31.12.1999 ai sensi del D.Lgs. 5.2.1997, n.22, salvo eventuali proroghe.

4. Fino al 31.12.1998 ai sensi della Legge n.448 del 23.12.1998 (Collegato Finanziaria '99).

Art. 4
Determinazione tariffe e aliquote

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali è di competenza della Giunta Comunale che delibera nei limiti minimi e massimi stabiliti dalle singole leggi d'imposta.

2. La determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 156 della legge n. 296 del 27/12/2006.

3. La determinazione dell'aliquota dell'Addizionale comunale al reddito delle persone fisiche è di competenza del Consiglio Comunale che, con apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446/97 e ss.mm., dispone la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, da pubblicare nell'apposito sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le tariffe e le aliquote relativi ai tributi comunali sono deliberati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

5. In caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote, entro il suddetto termine, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in

mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, dell'imposta comunale sugli immobili e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta comunale.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi degli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

Art. 7 Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b. versamento diretto nelle casse comunali;
- c. versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria, anche tramite apposite convenzioni con l'Ente Poste;

- d. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- e. carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. d) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive loro modificazioni.

4. Il pagamento dei tributi locali viene effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento viene operato sull'importo complessivo dovuto per ogni singolo tributo.

Art. 8 **Attività di riscontro**

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro

adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle singole leggi e dai relativi regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. Il Funzionario Responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 9

Attività di accertamento e sanzionatoria – Notificazioni

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati: se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Non sussiste l'obbligo dell'allegazione per gli atti generali, comunque soggetti a pubblicità legale quali ad es. deliberazioni consiliari, la cui conoscibilità è presunta per affissioni all'Albo Pretorio.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono contenere tutti gli elementi e requisiti stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale che disciplina i singoli tributi ed imposte.

4. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi disciplinati dal presente Regolamento, il Dirigente del settore competente, fermo restando le disposizioni di leggi vigenti in materia di notifica, può nominare uno o più messi notificatori tra i dipendenti dell'Amministrazione ovvero tra dipendenti ai quali

l'Ente abbia affidato, anche disgiuntamente, la riscossione dei tributi ai sensi dell'art.52 del d.lgs.n.446/97e ss.mm., nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, capacità e affidabilità , forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione organizzato dall'Ente e il superamento dello stesso con apposito esame di idoneità.

5. Il messo notificatore, individuato con le modalità di cui al comma precedente, esercita le sue funzioni nell'ambito del territorio del comune che lo ha nominato sulla base delle direttive impartite dall'Ente o dai soggetti affidatari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi senza possibilità di poter farsi sostituire o rappresentare da altri soggetti.

6. Restano a carico dei soggetti destinatari degli atti di accertamento le spese di notifica da quantificare , tenuto conto delle diverse modalità con le quali viene espletata la procedura di notifica , in analogia a quanto avviene per le notificazioni degli atti impositivi richiamati all'art.1 del decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze dell' 8 gennaio 2001.

7. Per le notificazioni effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento sono ripetibili le spese postali sostenute dall'Ente per la notifica dell'atto; per le notificazioni effettuate mediante messi comunali o soggetti nominati con la procedure di cui al comma 4° , viene fissato in € 5,16 l'ammontare delle spese ripetibili nei confronti dei destinatari dell'atto notificato.

Art. 10 **Autotutela**

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento , con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità, anche d'ufficio.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco o suo delegato di Settore al termine di ogni semestre.

Art. 11 **Rappresentanza dell'ente in giudizio** **Conciliazione giudiziale**

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire¹ il funzionario responsabile del tributo è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo e secondo grado.

2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42

del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, dandone rendicontazione alla competente Commissione consiliare.

3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relazione alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Art. 12 Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima: quarantotto mesi;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente ad un terzo delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 25.833,84 le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 13 Sanzioni

1. La determinazione delle sanzioni tributarie è attribuita al funzionario responsabile del tributo, fermo restando i limiti minimi e massimi stabiliti dal D.lgs. n. 473/97 e le disposizioni contenute nei D.LGS. nn. 471 e 472 del 18 dicembre 1997.

2. Sono abrogati i criteri di determinazione delle sanzioni amministrative in contrasto con la norma di cui al comma 1°.

Art.13/bis Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme da rimborsare sono applicati gli interessi nella misura del 4,5 % calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in

cui sono divenuti esigibili fino alla data in cui viene presentata la richiesta di rimborso all'Ente.

4. Per i rapporti pendenti alla data dell'1.01.2007 si applicano gli interessi nella misura legale sulla base dei tassi vigenti negli anni per i quali si procede al rimborso.

TITOLO III RISCOSSIONE

Art. 14 Esonero dalle procedure

1. Non si procede all'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, all'iscrizione a ruolo coattivo e ai rimborsi dei tributi comunali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare per ciascun credito o debito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo di € 12,00 complessive.

2. Se l'importo del credito o del debito supera il limite previsto nel comma 1, si procede alla liquidazione, all'accertamento, all'iscrizione a ruolo coattivo e ai rimborsi per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

4. La norma di cui al comma 1° non si applica in sede di versamenti in autotassazione per i quali resta fermo l'obbligo del versamento anche per importi inferiori a € 12,00, fatti salvi i limiti previsti dalle singole leggi d'imposta.

Art. 15 Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del 4,5 %, ovvero nei limiti di due punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento. Interessi nella stessa misura spettano al

contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Per i rapporti pendenti alla data dell' 1.01.2007 gli interessi sono applicati nella misura legale sulla base dei tassi vigenti negli anni per i quali si procede alla riscossione delle somme .

Art. 16 **Forme di riscossione**

1. La riscossione dei tributi comunali può avvenire attraverso la gestione diretta da parte del Comune o mediante affidamento a terzi, sulla base dei criteri di economicità, efficienza, efficacia.

2. Qualora il servizio di riscossione sia affidato a terzi, le relative attività sono affidate ai soggetti di cui alla lettera b) dell'art.52 del D.Lgs. n.446/97, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. La riscossione coattiva dei tributi comunali viene effettuata con la procedura prevista dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e successive modificazioni, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43.

4. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4° dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/97 o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910, n.639.

Art. 17
Procedure di riscossione

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art.9.

2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 17/Bis
Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune per qualsiasi tributo comunale.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al Responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

4. Il Funzionario Responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art. 18
Vigenza

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2000.

Art. 19
Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.
